

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE/ENTE.....PER  
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO  
.....”.**

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata “AUSL TNO”,  
(c.f.\partita IVA 02198590503) con sede legale in Pisa, Località Ospedaletto,  
Via Antonio Cocchi, 7/9, in persona del dirigente amministrativo Direttore  
dell'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali, Dr. Gianlugi Ferri, per la  
carica domiciliato presso la sede legale dell' AUSL TNO, delegato alla firma  
del presente atto con delibera del Direttore Generale n. .... del  
.....;

**E**

l'..... , di seguito denominata ENTE, con sede in , Via , n. (C.F./  
p.i. ....) nella persona del Presidente pro tempore,  
....., per la carica domiciliato presso la sede  
dell'Associazione,

**PREMESSO**

- che con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo Settore” è stato confermato il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l'intento di promuoverne lo sviluppo e salvaguardandone l'autonomia per favorire l'apporto originale e sussidiario al conseguimento delle finalità di carattere

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;

- che il Codice sopra detto rinvia a numerosi decreti attuativi, in particolare per l'istituzione del Registro Unico Nazionale di tutti gli Enti del Terzo settore, attività che richiede diversi interventi che dovrebbero concludersi nel febbraio 2019;
- che fino alla costituzione del “Registro Unico Nazionale” continua a valere la disposizione normativa emanata dalla Regione Toscana con la “Legge regionale sul volontariato” n. 28 del 26/04/1993 avente per oggetto “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato”, integrata dalla legge regionale 15/04/1996 n.29;
- che il Codice del Terzo Settore prevede che le Pubbliche amministrazioni possano coinvolgere gli Enti nel rispetto dei principi della L. 241/1990 in specifici settori tra i quali il supporto ad attività e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie, o comunque di utilità o di interesse generale, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche al fine di integrare le prestazioni erogate dai servizi pubblici;
- che l’Associazione..... è un’ Ente di volontariato senza fini di lucro ed è iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Toscana con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n..... del .....

- che l’Ente, per Statuto, svolge la propria attività nel settore di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche ed in particolare nel settore di .....  
..... attraverso un servizio qualificato e volontario;
- che l’Ente opera da diversi anni all’interno delle strutture aziendali di ..... nell’ambito territoriale della AUSL TNO mettendo a disposizione con continuità la propria attività a favore di (*specificare settore di intervento e ambito territoriale* .....);
- OPPURE: che l’Ente è stato individuato a seguito di procedura appositamente esperita dalla AUSL TNO;
- che l’Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto della convenzione e che l’attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti, di comune accordo

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2** – Il presente atto disciplina lo svolgimento dell’attività di volontariato da parte dell’Ente, che provvede ad assicurare, mediante volontari<sup>1</sup> ..... (*specificare numero e qualifica*) presso la struttura ....., una presenza di supporto e precisamente .....

---

<sup>1</sup> Nel novero dei volontari sono ricompresi prestatori d'opera

.....(*da precisare a seconda dell'ambito di interventi*) che opererà con continuità di norma n. ore ..... ( indicare la cadenza giornaliera o mensile).

**ART. 3** – L'azione dell'Ente si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale socio – sanitario, assistenziale o direzionale della AUSL TNO e non potrà mai configurarsi come attività lavorativa, neppure a titolo di supplenza o sostitutiva, dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione e la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative, i volontari dell'Ente e il suo personale operante nelle strutture con il relativo responsabile, programmeranno su assenso del Responsabile dell'Area/Dipartimento/Unità Operativa aziendale preposta, riunioni congiunte per ricevere segnalazioni e discutere i problemi degli utenti, per approfondire aspetti tecnico-organizzativi, per concordare le modalità per un migliore coordinamento delle attività nelle strutture ove i volontari prestano la loro attività.

**ART. 4** – L'Ente provvederà direttamente alla formazione dei propri volontari, e s'impegna a collaborare gratuitamente e a partecipare alle attività formative della AUSL TNO presentando tematiche inerenti finalità e attività del volontariato. Ai fini del completamento della formazione dei volontari, la AUSL TNO consentirà lo svolgimento di un tirocinio nelle strutture ove i nuovi volontari vengono impiegati.

**ART. 5** – L'Ente fornisce all'AUSL TNO l'elenco nominativo dei volontari / dipendenti/prestatori d'opera, compresi i tirocinanti, dotandoli di apposite

tessere o distintivi di riconoscimento con fotografia, da esporre sulla divisa o sull'abbigliamento secondo quanto concordato con l'AUSL TNO. L'elenco dei volontari e dei dipendenti/prestatori d'opera sarà aggiornato dall'Ente ogni qualvolta vi siano variazioni significative.

L'Ente dà garanzia che il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

**ART. 6 –** Le divise od abbigliamento dovranno essere concordate con l'AUSL TNO così da distinguersi e da non creare confusione con quelle in uso per il personale sanitario od assistenziale aziendale.

**ART. 7 –** Ai sensi di quanto previsto dall'art.18 del Codice del Terzo Settore, L'Ente è tenuto ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I relativi oneri saranno carico della AUSL TNO, dietro richiesta di rimborso, su specifica rendicontazione afferente l'attività svolta.

**ART. 8 –** L'AUSL TNO per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento dell'attività dei volontari, se necessario, pone a disposizione dell'Ente all'interno della struttura ....., un locale con le necessarie attrezzature (tavolo, sedie, armadietti per spogliatoio muniti di chiavi, servizi igienici privati) da adibirsi anche a luogo di ritrovo per i volontari e per il coordinamento delle attività di volontariato. Potranno essere rese disponibili, a richiesta dell'Ente, sale conferenza idonee allo

svolgimento di attività di formazione e riunioni per i volontari.

*Solo se previsto* Per il servizio “Informazioni-Accoglienza-Accompagnamento”, l'AUSL TNO pone a disposizione dell'Ente ausili e mezzi adeguati ed il necessario spazio nella struttura....., consistente in una postazione munita di tavolo, sedie, armadietto, telefono DECT utile per la reperibilità dei volontari quando chiamati dai reparti/ambulatori. Lo sportello suddetto funzionerà negli orari concordati tra le parti.

**ART. 9** – Ai volontari sarà consentito l'ingresso nelle strutture aziendali negli orari concordati con il Responsabile Struttura ....., compatibili in ogni caso con le esigenze di servizio.

**ART. 10** – Nello svolgimento dell'attività i volontari dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni impartite dal Responsabile della Struttura ed in particolare ..... (*specificare a seconda del settore di attività*).

**ART. 11** – Il personale della AUSL TNO darà la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi ad integrazione ed a supporto dell'attività aziendale.

**ART. 12** – Le parti si impegnano a verificare la corretta applicazione della presente convenzione, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività. I Responsabili delle attività di cui alla presente convenzione sono individuati nella persona del dr.

....., qualifica (per la AUSL TNO) e nella persona del sig./Dr.

..... (per l'Ente).

Eventuali inadempienze verranno contestate dai contraenti e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.

**ART. 13** – I volontari in relazione al servizio svolto sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e al rispetto delle norme previste dal D.Leg.vo 196/03 in materia di riservatezza e trattamento dati.

L'Ente garantisce che i volontari si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza diramate dall'AUSL TNO.

Con il presente atto viene conferito all'Ente il consenso al trattamento dei soli dati dell'AUSL TNO strettamente necessari ed inerenti al rapporto convenzionale, nonché ai dati ed alle operazioni connesse e consequenziali previsti dalla legge come obbligatori.

L'AUSL TNO è Titolare del trattamento. L'Ente è nominato Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata del presente atto; i volontari/operatori dell'Ente sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti alla osservanza delle indicazioni impartite dal Responsabile della presente convenzione

**ART. 14** – L'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e

garantisce che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto sono in possesso delle necessaria formazione.

Su richiesta dell'Ente, l'AUSL TNO dispone la valutazione da parte del Medico Competente dell'idoneità psico-fisica dei singoli volontari allo svolgimento del servizio di volontariato, nonché l'effettuazione ai volontari che ne facciano richiesta di vaccinazioni e eventuali iniziative di profilassi, adottate nei confronti del personale dipendente che opera nelle stesse strutture.

**ART. 15** – L'Associazione garantisce l'osservanza del D.lgs 81/2008 e s.m.i. “testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro”, mentre la AUSL TNO si impegna a fornire prontamente all'Ente e a tutti i volontari le informazioni necessarie affinché siano espletati gli adempimenti previsti dalla suddetta normativa. L'Ente opererà affinché la AUSL TNO possa fornire tutte le indicazioni previste per legge e garantire l'adozione delle misure utili ad eliminare o comunque ridurre i “rischi di interferenze”, rispettando il “documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI)” predisposto dal Direttore Prevenzione Protezione dai Rischi, o in alternativa a garantire la partecipazione alla “riunione di coordinamento di cui all'art. 26 Dlgs 81/2008 e s.m.i organizzata dal Direttore Prevenzione Protezione dai Rischi.

**ART. 16** - Per l'attività di volontariato prevista nella presente convenzione, la AUSL TNO provvederà a rimborsare, a parziale copertura delle spese di funzionamento in relazione all'attività oggetto di convenzione (oneri



assicurativi volontari, segreteria, gestionali, per materiale didattico necessario per i corsi periodici di aggiornamento,ecc.), le spese documentate fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) annui. Tale importo è correlato a quello dell'obbligo previsto a carico dell'Associazione/Ente dal comma 125 della Legge n. 124/2017, ossia di pubblicazione sul sito dell'Ente dei contributi o sovvenzioni o rimborsi ricevuti da pubbliche amministrazioni.

Detti rimborsi saranno erogati all'Ente sulla base della rendicontazione e della documentazione giustificativa pervenuta, che sia relativa all'attività svolta ed alle spese sostenute nel periodo di riferimento, previa verifica sulle modalità di espletamento dell'attività stessa e relativo visto apposto dal Responsabile di cui alla presente convenzione individuato all'art. 12.

**ART. 17** - La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e durata triennale fino al .....con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. La convenzione potrà altresì essere disdettata in ogni momento, purché notificata con preavviso di tre mesi con Racc. A/R. o PEC dalla parte che intende recedere. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, le parti si incontreranno per la stipula di un atto aggiuntivo, di un aggiornamento o di una nuova convenzione.

#### **ART. 18 – Codice etico**

L'Ente dichiara di aver preso visione del codice etico della AUSL TNO e di

accettarne il contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.

**ART. 19** - Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

Per ogni controversia inerente al e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda USL Toscana Nord Ovest	Ente/Associazione
Il Direttore Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali	Il Presidente o Legale Rappresentante o Procuratore

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

CODICE FISCALE: IT:FRRGLG61S01G489W

DATA FIRMA: 06/12/2017 11:32:43

IMPRONTA: 64613665383132313562376539326130396235666266393835383535333034653736323964306231